



CITTA' DI TUSA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA VIGILANZA
POLIZIA MUNICIPALE / PROTEZIONE CIVILE
Tel. 0921/330405 – 0921/330600 – fax: 0921/330886
e-mail: poliziamunicipale@comunetusa.me.it - pec: comuneditusa@pec.it

ORDINANZA N. 14 DEL 21/05/2024

OGGETTO: Integrazione Ordinanza Sindacale n. 10 del 13/05/2024 - Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.

IL SINDACO

PREMESSO che con Ordinanza Sindacale n. 10 del 13/05/2024 veniva stabilita l'applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi;
VISTO il D.A. 114/Gab del 15/03/2024, che stabilisce "La stagione antincendio boschivo, per l'anno 2024, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 Ottobre";

RILEVATO

- che la presenza di importanti quantità di residui vegetali sui suoli agricoli può creare un potenziale pericolo sia in caso di incendi che in caso di forti temporali con abbondanti piogge, il trascinarsi degli stessi nei canali di scolo dei corsi d'acqua potrebbe provocare ostruzioni e alterazione della capacità di deflusso naturale delle acque con un conseguente dissesto idrogeologico sul territorio;
- che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte ad uso pubblico, terreni incolti ed infestati da sterpaglia che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco ed incendi;

RAVVISATA la necessità di consentire, per quanto è possibile, la pratica dell'abbruciamento locale dei residui vegetali in orari tali da non creare eccessivi disagi alla popolazione e compatibilmente con l'andamento climatico;

RITENUTO opportuno permettere la ripulitura delle aree agricole e forestali, consentire e disciplinare, su tutto il territorio di Tusa la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, così come è data possibilità ai sensi del comma 6 dell'art. 256/bis del D.L. 91/2014;

CONSIDERATO di dover apportare integrazioni alla predetta ordinanza n. 10 del 13/05/2024, prevedendo la possibilità di effettuare la combustione controllata di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, in piccoli cumuli, nel periodo dal 22 maggio al 15 luglio e dal 1 ottobre al 31 ottobre 2024, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 8,00;

RITENUTO necessario apportare le suddette modifiche;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, che vengano apportate le seguenti integrazioni all'Ordinanza Sindacale n. 10 del 13/05/2024:

1. A tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi incolti di provvedere alla costante pulizia di terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica, in particolare modo di provvedere all'estirpazione di vegetazione e cespugli, ai tagli di siepi e rami, adiacenti o che si protendono sui cigli delle strade, con rimozione dei rifiuti e quant'altro possa costituire un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
2. Di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina stradale, sgombri da sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale combustibile, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri dalle scarpate e/o banchine;
3. Al fine di evitare la propagazione degli incendi tutti i proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a 10 metri;
4. E' fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal **15 Maggio al 31 Ottobre 2024**;
5. Solo dal **22 Maggio al 15 Luglio e dal 01 Ottobre al 31 Ottobre** è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:
 - a) **La combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 8,00 con la sospensione immediata nel caso di mutamento delle precedenti condizioni metereologiche (rialzo significativo della temperatura e/o del vento);**
 - b) **Dall'accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;**
 - c) **Possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;**
 - d) **È comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco);**
6. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il **15 luglio** di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
7. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di aree e/o terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, ricadenti nelle aree urbane, per come individuate nel vigente PRG comunale o comunque adiacenti a complessi residenziali, alberghi e strutture ricettive, di provvedere entro il termine perentorio del **30 giugno**, alla completa pulizia delle aree, con decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, arbusti e qualunque altro materiale di qualsiasi altra natura presente sul posto che possa essere fonte di incendio;

Di dare atto che per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, rimane invariato il contenuto della stessa Ordinanza Sindacale n. 10 del 13/05/2024.

AVVERTE

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

1. Per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
2. Per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
3. Per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche;

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia; I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000;

Sanzioni per i trasgressori ai divieti

1. Nel caso di trasgressione di divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 45,00 euro e non superiore a 90,00 euro;
2. Nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 300,00 euro e non superiore a 600, euro;
3. La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c) della legge 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00 euro). Il giudice nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
4. In caso di violazione dell'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i, ai trasgressori verrà applicata anche una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
5. Nel caso di mancata pulizia, scerbamento e decespugliamento di aree incolte e/o di incurato accumulo di sterpaglie in modo da restringere o danneggiare la sede stradale, o protendersi oltre il confine stradale, o ancora nascondere segnaletica o comprometterne la leggibilità, sarà applicata ai sensi dell'art.29, c. 3, del Codice della Strada la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 ad euro 694,00 (importo aggiornato dall'art.1, comma1, D.M. 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° Gennaio 2021);

Condanne penali

Si applicano gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

Esecuzione dei lavori in danno

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari, gestori e/o conduttori delle aree e fondi di cui ai punti 10 e 11 della presente ordinanza, i quali hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e delle aree specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia delle aree e/o dei terreni incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Municipale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Tusa e sul sito internet istituzionale di Tusa, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio di Tusa.

La presente ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza, a:

- Comando Polizia Municipale di Tusa;
- Alla Giunta Comunale;
- Ai servizi dell'Ente;
- Alle associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
- Comando Stazione Carabinieri di Tusa;
- Comando Stazione Carabinieri forestali di Messina;
- Commissariato di Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Capitaneria di Porto;

- Direzione Provinciale ANAS;
- Direzione Provinciale viabilità;
- Direzione Ferrovie dello Stato;
- Consorzio di Bonifica 2 Palermo;
- Città Metropolitana di Messina.


Inviata per conoscenza a:

- Presidenza Giunta Regione Siciliana;
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Messina;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Dalla Residenza Municipale, 21/05/2024



Il Sindaco
Avv. Angelo Tudisca